



## Conferenza dell'Autorità d'Ambito

### ATTO N°157

**OGGETTO:** Approvazione del calcolo finalizzato alla restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale investito con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio. Determinazioni ed eventuali deliberazione conseguenti;

L'anno duemilatredecim addì 23 settembre, nella sala ex-incubatore sita presso il Tecnoparco del Lago Maggiore in via dell'industria 29/3 a Verbania Fondotoce, convocata con avviso del 11/09/2013 protocollo n.587, in ottemperanza dell'art. 8 della Convenzione per l'Istituzione dell'Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", alle ore 16:10 prosegue la Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

Dalle firme risultano presenti

Ente rappresentato	Nominativo	% di rappresentanza	Presenti	Assenti
Provincia di Novara - Presidente	Diego Sozzani	12,739		12,739
Provincia del VCO – Vice Presidente	Massimo Nobili	12,261	12,261	
B.T.O. 1 Alta Agogna	Giuseppe Fasola	3,878	3,878	
B.T.O. 2 Bassa Agogna	Gaudenzio Sarino	1,318		1,318
B.T.O. 3 Bassa Valsesia	Valter Brustia	3,801	3,801	
B.T.O. 4 Cusio	Nello Francesco Ferlaino	0,490	0,490	
B.T.O. 5 Lago Maggiore	Giovanni Orlando	4,786	4,786	
B.T.O. 6 Media Agogna	Luigi Zabarini	2,307		2,307
B.T.O. 7 Media Valsesia	Renzo Rusca	3,828	3,828	
B.T.O. 8 Novara	Giorgio Dulio -delegato	7,332	7,332	
B.T.O. 9 Ovest Ticino	Massimo Marcassa	7,912		7,912
B.T.O. 10 Verbania	Michele Basilicata -delegato	2,276	2,276	
C.M. delle Valli dell'Ossola	Giovanni Francini	24,253	24,253	
C.M. del Verbano	Loredana Brizio	5,321		5,321
C.M. Cusio Mottarone, Val Strona e Basso Toce, Due Laghi	Paolo Marchesa Grandi	7,498		7,498
<b>TOTALE</b>		<b>100,000</b>	<b>62,905</b>	<b>32,095</b>

Partecipa il Direttore dell'Autorità d'Ambito, Paolo Cerruti.

Preso atto del Regolamento generale di organizzazione e funzionamento di questa Autorità d'Ambito, in particolare art. 10, comma 2, con il quale si stabilisce che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente, presiede la seduta il Vice Presidente Massimo Nobili.



Il Vice Presidente della Conferenza, constatato che risultano presenti i rappresentanti portatori di quote pari a 62,905/100 procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

Approvazione del calcolo finalizzato alla restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale investito con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio. Determinazioni ed eventuali deliberazione conseguenti

chiarendo che tale procedura di rimborso risulta un atto dovuto in relazione all'esito referendario del 12-13 giugno 2011. La risultanza tecnica deriva dall'applicazione di quanto determinato dall'Aeeg con atto n.273/2013/R/idr.

Nessuno intervenendo il Vice Presidente Nobili dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la seguente deliberazione.

### **LA CONFERENZA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO**

richiamato il D.Lgs. 152/2006, ed in particolare l'art. 154 "Tariffa del servizio idrico integrato";

richiamata la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche", in particolare l'art. 8 "Tariffa d'ambito";

vista la Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n°1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti l'organizzazione del servizio idrico integrato;

richiamata la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato;

preso atto dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha previsto il subentro dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, stabilendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481

considerato che l'individuazione della totalità delle funzioni spettanti all'Autorità, è demandata al DPCM di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e ciò anche in relazione alle funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n.70/11 e di cui l'articolo 10, comma 15, ha disposto il trasferimento.

preso atto che in data 3 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPCM inerente l'individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. In particolare l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas:

[...]



c) *definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);*

d) *predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;*

e) *verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;*

f) *approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti.*

visti gli atti e i provvedimenti adottati dall'AEEG per la regolazione dei servizi idrici e segnatamente:

richiamata la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 28 dicembre 2012 n.585/2012/R/idr *“Regolazione dei Servizi Idrici: Approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”*;

richiamata la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 28 febbraio 2013 n.88/2013/R/idr *“Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-cipe (mtc) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/r/idr”*;

preso atto della deliberazione 38/2013/R/IDR con la quale è stato avviato un procedimento per la determinazione:

a) dei criteri attraverso cui gli Enti d'Ambito dovranno individuare, fermo restando il principio del *full cost recovery*, gli importi di remunerazione del capitale investito da restituire a ciascun utente in relazione al periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011;

b) delle modalità e degli strumenti con i quali assicurare concretamente la restituzione agli utenti finali ei suddetti importi;

c) delle modalità di verifica e approvazione, da parte dell'Autorità, delle determinazioni degli Enti d'Ambito;



richiamata la Deliberazione 273/2013/R/IDR del 25 Giugno 2013 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con la quale sono stati individuati i criteri per la determinazione dell'ammontare delle somme da restituire agli utenti riguardante la remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011, in particolare:

*“2.1 La determinazione dell'ammontare da restituire avviene in base al complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regola i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicurino la copertura dei costi.*

*2.2 La remunerazione del capitale, determinata ai sensi dell'articolo 3.3, del MTN, ovvero in applicazione dell'articolo 8, del Metodo Emilia Romagna, prevista da ciascun Piano d'ambito o da altri documenti di pianificazione, deve essere riproporzionata in funzione degli importi fatturati relativi al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011.*

*2.3 Dall'ammontare di cui al precedente comma possono essere detratte, laddove non già incluse in altre componenti della tariffa, le seguenti voci di costo, riferite al solo servizio idrico integrato e dunque escludendo le altre attività eventualmente svolte dal gestore, riproporzionate sul periodo interessato 21 luglio-31 dicembre 2011:*

- i) gli oneri fiscali in ragione dell'imposta effettivamente pagata, riproporzionati sul solo risultato di esercizio e sul solo costo del personale derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato oggetto dei metodi tariffari di cui al comma 1.1;*
- ii) gli oneri finanziari effettivamente sostenuti e documentati dal gestore, per il servizio idrico integrato;*
- iii) gli accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta efficiente da parte dell'Ente d'Ambito o del soggetto competente.*

*2.4 L'ammontare risultante dalla sottrazione dell'importo calcolato in base al comma 2.3, dall'importo determinato secondo il comma 2.2, deve essere rivalutato applicando i tassi di inflazione 2012 e 2013 previsti dal MTT e diviso per il numero di utenze domestiche, eventualmente espresso nel numero di quote fisse applicate.*

*2.5 L'Autorità verifica la coerenza, con i criteri di cui al presente articolo, del calcolo proposto dagli Enti d'Ambito o dai soggetti competenti, esprimendo eventuali rilievi entro 60 giorni dal ricevimento di quanto previsto al comma 1.3. Decorso tale termine e in assenza della comunicazione di rilievi da parte dell'Autorità, il gestore restituisce agli utenti gli importi calcolati dagli Enti di Ambito o dai soggetti competenti nel primo documento di fatturazione utile, dando evidenza dell'importo restituito.*

visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116, “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato” proclamativo dell'esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), con il quale è stato parzialmente abrogato l'art.154, comma 1, del d.lgs. 152/06 nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l'“*adeguatezza della remunerazione del capitale investito*”;

visto il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas nel settore dei servizi idrici;

rilevato che gli Uffici di questa Autorità d'Ambito, in relazione ai disposti della predetta Deliberazione dell'AEEG, hanno provveduto al calcolo dell'ammontare della remunerazione del capitale relativo al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 da restituire agli utenti.



rilevato che il Comitato Esecutivo nella seduta del 30 luglio 2013 ha espresso la volontà di estendere il rimborso, diversamente da quanto previsto dalla deliberazione 273/2013/R/IDR, a tutte le utenze attive nel periodo 21 luglio 31 dicembre 2011. Tale indicazione deriva dall'esigenza di assicurare il principio della parità di trattamento degli utenti del SII che indistintamente, seppur in maniera differente, hanno partecipato al versamento della quota di remunerazione del capitale investito.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del calcolo dell'ammontare della remunerazione del capitale relativo al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 e in particolare:

1. di prendere atto e approvare il documento “*Relazione tecnica per il rimborso della remunerazione del capitale*”, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere, per le ragioni espresse in premessa, che il rimborso di cui al punto precedente sia riconosciuto a favore di tutte le utenze attive nel periodo dal 21 luglio al 31 dicembre 2011;
3. di dare atto che il Direttore dell'Autorità d'ambito provvederà alla trasmissione della presente deliberazione all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, unitamente ai relativi allegati, ai sensi dell'art. 1.3 della deliberazione 273/2013/R/Idr del 25 giugno 2013.
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai Gestori Acqua Novara.VCO, Comuni Riuniti VCO e Idrablu;
5. di dare atto che, decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas di quanto previsto al precedente punto 3 e in assenza di comunicazioni di rilievi da parte di quest'ultima, ciascun Gestore dovrà restituire agli utenti gli importi indicati nell'allegata relazione alla prima emissione di bolletta utile, dando evidenza dell'importo restituito.

dato atto che è stato espresso favorevolmente il parere, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico;



## DELIBERA

1. di prendere atto e approvare il documento “*Relazione tecnica per il rimborso della remunerazione del capitale*”, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere, per le ragioni espresse in premessa, che il rimborso di cui al punto precedente sia riconosciuto a favore di tutte le utenze attive nel periodo dal 21 luglio al 31 dicembre 2011;
3. di dare atto che il Direttore dell’Autorità d’ambito provvederà alla trasmissione della presente deliberazione all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, unitamente ai relativi allegati, ai sensi dell’art. 1.3 della deliberazione 273/2013/R/Idr del 25 giugno 2013.
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai Gestori Acqua Novara.VCO, Comuni Riuniti VCO e Idrablu;
5. di dare atto che, decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas di quanto previsto al precedente punto 3 e in assenza di comunicazioni di rilievi da parte di quest’ultima, ciascun Gestore dovrà restituire agli utenti gli importi indicati nell’allegata relazione alla prima emissione di bolletta utile, dando evidenza dell’importo restituito.

La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Vice Presidente, resi per alzata di mano

- Presenti: n° 9 Rappresentanti, pari a quote 62,905/100
- Favorevoli: n° 9 Rappresentanti, pari a quote 62,905/100
- Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100
- Astenuti: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100

Risulta approvata all’unanimità. Il Vice Presidente ne proclama l’esito.

Successivamente

## LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO

su proposta del Vice Presidente che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

in accoglimento della proposta suddetta;

ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con n.9 voti favorevoli espressi in modo palese;



## DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Sottoscritto all'originale:

IL DIRETTORE  
DELL' AUTORITÀ  
(f.to Paolo Cerruti)

IL VICE PRESIDENTE  
DELL' AUTORITÀ  
(f.to Massimo Nobili)

***Allegati:***

*Relazione tecnica per il rimborso della remunerazione del capitale.*

*File di calcolo*

Il Sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, contabile, ai sensi dell' art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000.

Verbania, 23 settembre 2013

IL DIRETTORE  
DELL' AUTORITÀ  
(f.to Paolo Cerruti)

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Provinciale che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo provinciale in data odierna e vi resterà affissa 15 giorni consecutivi. In pari data viene inviata per l'affissione agli Enti indicati al comma 1 dell'art. 10 della Convenzione.

Novara, 01 ottobre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
(f.to avv. Antonino Princiotta)